



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 52/2026

OGGETTO:

TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO.

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.03.25 con il quale alla sottoscritta è stato assegnato l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa del Settore Polizia locale;

Viste le forti raffiche di vento verificatisi a partire dalla notte del 25 marzo e tuttora in corso, come da bollettino di vigilanza meteorologica n. 90 del 25/03/2026, con validità 60 ore, che hanno causato problematiche connesse alla caduta di porzioni di copertura, tegole e lamiere, vetrate in molti punti della cittadina, caduta di piante su tutta la viabilità comunale e frazioni, con rischio anche per l'incolumità pubblica e privata;

Rilevata la presenza di caduta porzioni di copertura dal tetto di due complessi condominiali siti in Via San Giovanni Bosco all'altezza del numero civico 5;

Considerato che sussiste un effettivo pericolo accentuato dalle contingenti previsioni meteorologiche consistenti in intense raffiche di vento, tali per cui non consentono l'immediato intervento di messa in sicurezza delle suddette coperture e rimozione delle porzioni pericolanti;

Considerato altresì opportuno, per motivi di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, inibire il transito veicolare e pedonale nell'area circostante i fabbricati in trattazione sino al venire meno delle condizioni di pericolosità, eccetto per i residenti i quali sono autorizzati a raggiungere prudenzialmente le loro abitazioni a piedi;

Preso atto della situazione di necessità ed urgenza;

Visti gli articoli 7, 21, 25 e 26 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 50, comma 5 e l'art 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto l'Art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000

ORDINA

L'istituzione temporanea

dal giorno 26 marzo 2026 e per il tempo strettamente necessario alla rimozione delle condizioni di messa in sicurezza e rimozione del pericolo per la pubblica incolumità, del:

**DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE
E DIVIETO DI SOSTA IN AMBO I LATI**

Nella Via San Giovanni Bosco

Si precisa che è consentito il transito pedonale ESCLUSIVAMENTE ai residenti della Via S.G.Bosco i quali sono autorizzati a raggiungere prudenzialmente le loro abitazioni

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante apposita segnaletica prescritta;

AVVISA

A norma dell'art. 3, co. 4, L. 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.2/07/2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;

in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d S. emanato con D.P.R. n. 495/1992", ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 24.11.71.

La Polizia Municipale e gli ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AL/

Dalla residenza Municipale, 26/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Linuccia AMORE